

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 4 gennaio 2017



GOVERNO

Sole 24 Ore 04/01/17 P. 10 Infrastrutture, risorse a +23% Alessandro Arona 1

STP

Sole 24 Ore 04/01/17 P. 32 Professioni, società solo con Stp Angelo Busani, 2
Elisabetta Smaniotto

VIA E VAS

Sole 24 Ore 04/01/17 P. 31 Via e Vas, dal 17 gennaio nuove tariffe unificate Paola Ficco 3

ANAC

Italia Oggi 04/01/17 P. 34 Il responsabile vince sull'Anac Dario Ferrara 4

DEPURATORI

Sole 24 Ore 04/01/17 P. 10 Depuratori al Sud, commissario unico e albo progettisti Giuseppe Latour 5

Governo. Studio Ance sulla legge di Bilancio: nel 2017 16,8 miliardi, quasi un quarto in più del 201

Infrastrutture, risorse a +23%

La spinta da «Fondo premier» e ricostruzione post-terremoto

Alessandro Arona

■ Più risorse per le infrastrutture nel bilancio statale. Secondo i calcoli dell'Ufficio studi Ance (Associazione nazionale costruttori edili) grazie alla legge di bilancio 2017 gli stanziamenti effettivamente impegnabili quest'anno per opere pubbliche saliranno a 16,794 miliardi di euro, il 23,4% in più in valori reali rispetto al 2016.

Un risultato che deriva dalla sostanziale conferma delle risorse "a legislazione vigente" per Anas, ferrovie, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico e gli altri capitoli di spesa statali su infrastrutture ed edilizia, e dall'aggiunta del nuovo Fondo investimenti della presidenza del Consiglio (1,9 miliardi nel 2017, 8,5 miliardi nel triennio) e dalle risorse per la ricostruzione dopo i terremoti 2016 in Centro Italia (7 miliardi di euro complessivi, spalmati negli anni).

Il calcolo dei tecnici Ance è stato quest'anno particolarmente complesso - spiegano - a

seguito della nuova struttura del bilancio statale introdotta dalla legge 163/2016, applicata per la prima volta.

Come sempre l'Ance non fa un calcolo teorico delle risorse "di competenza" (impegnabili) in bilancio, ma elabora secondo parametri costanti nel tempo una stima di quanto è effettivamente at-

FONDO COESIONE

Per dare "benzina" alle delibere Cipe di agosto e dicembre si anticipa cassa per il Fondo Fsc per 2,45 miliardi in tre anni

tivabile ogni anno (nuovi contratti) con tali fondi.

Secondo questo calcolo (in esclusiva per Il Sole 24 Ore) la manovra di finanza pubblica appena approvata determinerà un aumento degli stanziamenti per nuove infrastrutture, nel 2017, del

23,4% in termini reali rispetto al 2016, circa 3,3 miliardi in più.

Dall'inizio della crisi economica (nel 2008) 18,9 miliardi di euro, i fondi statali per le infrastrutture sono scesi al minimo di 12,2 miliardi nel 2015, circa il 50% in meno in valori reali. Da due anni a questa parte è cominciata la ripresa: +9,2% reale nel 2016 (13,47 miliardi) e appunto +23,4% nel 2017, a 16,794.

«Questo risultato - commenta l'associazione costruttori - consolida la valutazione positiva della manovra di finanza pubblica per il 2017 effettuata dall'Ance al momento del disegno di legge da parte del Governo, per le importanti misure previste a sostegno degli investimenti infrastrutturali e per il rafforzamento degli incentivi fiscali» (recupero edilizio, eco-bonus e sisma-bonus).

Tre, come si diceva, le spinte. Il nuovo "Fondo Investimenti" della presidenza del Consiglio, da ripartire con uno o più Dpcm (decreti del premier), prevede fondi

in competenza per 1,9 miliardi nel 2017, 3,15 nel 2018 e 3,5 nel 2019, e così via fino a includere già in bilancio 47,5 miliardi di euro fino al 2032 (anticipabili caso per caso con mutui Bei). Lo stesso bilancio statale stima una spesa reale di 629 milioni nel 2017, 1,9 nel 2018, 3,5 nel 2019.

Per la ricostruzione post-sisma, con stanziamenti trentennali attivabili con mutui, sono in bilancio 7 miliardi di euro, che secondo il modello Ance produrranno 1,3 miliardi di euro all'anno di impegni nei prossimi tre anni (la spesa effettiva sarà secondo il governo di 600 milioni quest'anno, 800 nel 2018, 950 nel 2019).

La terza spinta è l'anticipo di risorse Fsc (fondo coesione) programmabili, 650 milioni in più quest'anno, 800 nel 2017, un miliardo nel 2019. Oltre al fatto, spiega l'Ance, che la quota di risorse Fsc destinata alle infrastrutture è salita con le ultime delibere Cipe dal 45 al 70%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


LE STIME

16,794 miliardi

Risorse 2017 in bilancio

Secondo il modello previsionale dell'Ufficio studi Ance, dopo l'approvazione della legge di Bilancio 2017 le risorse statali effettivamente impegnabili per opere pubbliche nell'anno in corso saranno pari a 16.794 miliardi di euro, il 23,4% in più (in valori reali) rispetto al 2016, oltre il 30% in più rispetto al 2015. Dall'inizio della crisi, nel 2008, le risorse statali annue per infrastrutture erano scese fino al 2015 quasi del 50%.

L'aumento per il 2017 è dovuto in gran parte al nuovo Fondo infrastrutture della presidenza del Consiglio (8,5 miliardi nel 2017-2019) e alla ricostruzione post-terremoti (3,9 miliardi nel triennio).



Ministero sviluppo economico. Nella nota del 26 dicembre bocciata la possibilità di utilizzare tipi societari ordinari

Professioni, società solo con Stp

È la forma che contempera l'interesse alla concorrenza e la tutela del cliente

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Per poter svolgere la professione in forma societaria, i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti (Stp, legge 183/2011) e non possono utilizzare un tipo societario "ordinario". È quanto afferma il ministero dello Sviluppo Economico nella sua nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016 (nello specifico, riguardante gli odontoiatri, ma si tratta di riflessioni estensibili a tutte le professioni "protette").

Secondo il Mise, solo la cornice normativa della Stp fornisce «puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l'interesse all'efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l'interesse a tutelare l'affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e "sensibilità" dall'altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri

tali ordinarie (non organizzate cioè nella forma della Stp) possono quindi essere utilizzate non per il diretto svolgimento della professione protetta ma come:

a) società "di mezzi", preordinate ad apprestare le strumentazioni materiali (immobili, arredi, macchinari, personale, servizi accessori) per l'esercizio d'una attività professionale; con la società di servizi il professionista stipula dunque un contratto al fine di avvalersi dei servizi della società stessa, la cui esistenza trae pertanto legittimità (si veda sul punto la sentenza di Cassazione n. 5656/1992) dalla constatazione che, rimanendo in tal caso il professionista l'unico soggetto direttamente in contatto con la propria clientela, egli soltanto fornisce la prestazione professionale, mentre alla socie-

tà di mezzi compete solo un semplice ruolo organizzativo dello studio professionale;

b) società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti che pur vi operano (come potrebbe essere, ad esempio, l'esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle società di engineering rispetto alla prestazione di un ingegnere); esse conseguono la loro legittimità (si vedano le sentenze di Cassazione n. 566/1985, 1405/1989 e 7738/1993) dal rilievo che l'aspetto organizzativo e capitalistico risulta del tutto prevalente rispetto all'esercizio delle attività professionali "protette" che vengono svolte nel loro ambito.

In entrambi i casi non viene dunque compromesso il caratte-

re personalissimo che deve caratterizzare la prestazione professionale né, in definitiva, il prestigio stesso che la professione "protetta" deve avere per meritare la fiducia del pubblico: cioè nessuno di quei valori a tutela dei quali la legge vieta l'esercizio delle "professioni protette" nelle forme della ordinaria società commerciale.

La nota del Mise n. 415099 è rilevante anche perché, oltre ad affermare il principio secondo cui la libera professione in forma societaria richiede necessariamente la forma della Stp, conferma alcuni altri aspetti relativi all'esercizio collettivo della professione da parte di soggetti iscritti a Ordini e Albi professionali; più precisamente, si ribadisce che:

● anche a valle della legge 183/2011 e al cospetto dell'abrogazione della legge 1815/1939 (e cioè l'unica norma civilistica che nel nostro sistema legittimava l'esercizio associato della libera professione), è tuttora possibile per i professionisti unirsi sotto forma di «associazione professionale» o «studio associato»;

● la legge 183/2011 consente che qualsiasi tipologia societaria possa essere conformata quale Stp, e quindi l'abito della società tra professionisti può essere indifferentemente cucito sulla società semplice, sulla Snc, sulla società in accomandita semplice e per azioni, sulla Srl, sulla Spa e sulla società cooperativa; evidentemente, dall'adozione di ciascuna di queste tipologie discende l'applicazione della specifica disciplina disposta dal Codice civile per ognuna di esse.


GLI ALTRI CHIARIMENTI

La Stp può però adottare le regole di qualsiasi compagine di persone o di capitali - Salvi gli studi associati e le associazioni

che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali».

Le società di persone o di capi-

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gazzetta/1. Ambiente

Via e Vas, dal 17 gennaio nuove tariffe unificate

■ Entrano in vigore il prossimo 17 gennaio le **tariffe unificate** per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle istruttorie, di monitoraggio e controllo in ordine ai procedimenti di **Via** (valutazione impatto ambientale) e di **Vas** (valutazione ambientale strategica). Il regolamento è oggetto del Dm 25 ottobre 2016, n. 245 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017) e si applica alle istruttorie avviate dopo il 17 gennaio 2017.


Per la procedura di Via gli oneri economici sono pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Scendono allo 0,25 per mille (e non superano i 10.000 euro) per le procedure di verifica di assoggettabilità a Via.

Gli oneri per la Vas, invece, sono fissi e ammontano a 10.000 euro che scendono a 5.000 per le procedure di verifica di assoggettabilità a Vas. Gli oneri per il riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di Via; di euro 3.000 per le procedure di Vas.

Il versamento degli oneri dovuti sarà disciplinato da un ulteriore decreto che il Ministero dell'ambiente deve adottare entro i prossimi tre mesi. Fino ad allora, le imprese, contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, presentano le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, che attesti quanto versato. Il decreto individua anche gli oneri economici dovuti per le procedure di Via avviate alla data del 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, Dlgs 50/2016) per opere avviate alla luce della Legge Lunardi (443/2001) in scaglioni che variano da 0,5 a 0,25 per mille del valore dell'opera.

Paola Ficco

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ANTICORRUZIONE/ Tar del Lazio

Il responsabile vince sull'Anac

DI DARIO FERRARA

Anticorruzione sì, ma nel rispetto del principio di legalità. L'authority non può ordinare al responsabile per la prevenzione (Rpc) dell'ente vigilato di dichiarare la nullità della nomina perché l'incarico risulta inconferibile. E ciò perché non si può riconoscere all'autorità un potere d'ordine tanto penetrante, anche in veste di «estremo garante» contro il malaffare nella pubblica amministrazione: procedere spetta soltanto al Rpc interno all'ente, che assumerà poi le conseguenti decisioni. Così la sentenza 11270/16 del 14/11/2016 del Tar Lazio, sez. I. Accolto il ricorso di un consorzio Asi campano: alla presidenza dell'area di sviluppo industriale approva un sindaco di un comune della zona e la delibera Anac accerta l'inconferibilità dell'incarico. Il bello è che l'autorità ordina al Rpc interno all'Asi di procedere alla contestazione e di irrogare anche la sanzione ex art. 18 del dlgs 39/2013, attuativo della legge Severino. Ma in base alla stessa riforma l'Anac non può intervenire in luogo del responsabile della prevenzione nell'ente vigilato ma deve limitarsi a

esprimere al destinatario il suo orientamento, sicuramente «molto qualificato»: spetta poi all'ente, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, adottare le decisioni necessarie in materia di incompatibilità degli incarichi nel rispetto della legge; diversamente, concludono i giudici amministrativi, si finirebbe per trasformare in modo surrettizio il controllo dell'authority in un vero e proprio potere di sostituzione, al di fuori di un «adeguato riconoscimento delle previsioni legislative». Sbaglia l'Anac quando sostiene che a escludere l'esistenza di un potere di sostituzione dell'autorità sull'ente vigilato si verificherebbe un «vuoto di tutela» con il rischio di «sterilizzare» gli effetti perseguiti dalla normativa anticorruzione: non bisogna dimenticare, sottolinea il Tar, che l'atto del responsabile della prevenzione interno all'amministrazione può sempre essere annullato dal giudice amministrativo. Spese compensate per complessità della materia e novità della questione.



Acqua. Per superare la procedura di infrazione

Depuratori al Sud, commissario unico e albo progettisti

Giuseppe Latour
ROMA

Avrà a disposizione una contabilità speciale che ingloberà tutte le risorse messe sul piatto finora per l'adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione, a partire dagli 1,8 miliardi della delibera Cipe n. 60 del 2012. Lavorerà in stretto raccordo con le società in house del Governo: Invitalia e Sogesid su tutte. E, soprattutto, costituirà un albo nazionale dei progettisti, controllato dall'Anac, dal quale bisognerà passare per ottenere tutti gli incarichi sotto la soglia del milione di euro. Anche se non è ancora stato nominato, è già piuttosto definito l'arsenale di armi che il nuovo commissario unico per la depurazione avrà a disposizione per effetto dell'articolo 2 del decreto per il Sud (Dl n. 243/2016).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi, per la fine di gennaio), sarà Palazzo Chigia indicare il nuovo commissario unico con delega alla realizzazione e all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. La sua missione è molto precisa: «Garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Ue pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione». Si tratta di una scelta che segna un'inversione di tendenza. Lo Sblocca Italia aveva infatti disposto la nascita di commissari straordinari di livello regionale, che avevano il compito di superare l'inerzia delle amministrazioni locali. In questa occasione, infatti, più che un problema di risorse, c'è da anni un'incapacità di spesa. Un esempio di questa situazione è la delibera Cipe 60/2012: 1,8 miliardi per 182 opere (soprattutto in Sicilia) destinate al superamento

delle procedure di infrazione, impegnati a passo di lumaca.

Con la nomina del nuovo commissario unico, tutti i commissari regionali «cessano dal proprio incarico». Le risorse presenti nelle loro contabilità passano di mano. Andranno girati al commissario anche tutti i progetti. Proprio la lentezza dei Comuni nel portare avanti le progettazioni è stata una delle cause principali dell'andamento delle opere. Non è un caso, allora, che il primo intervento concreto del commissario sarà la co-

I FONDI

Il Cipe ha stanziato nel 2012 1,8 miliardi per 182 opere: proprio la mancanza di progetti ha finora frenato la spesa

stituzione di un albo nazionale dei soggetti ai quali affidare gli incarichi di progettazione di importo inferiore al milione. Sarà sottoposto alla verifica dell'Autorità Anticorruzione, che controllerà la correttezza e la trasparenza delle procedure. I progettisti che lavoreranno sulle opere di depurazione, in sostanza, dovranno ricevere prima il «bollino blu» del commissario unico. Per svolgere i suoi compiti, il commissario potrà avvalersi, tramite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato. Il riferimento è soprattutto a due soggetti: Sogesid, società del ministero dell'Ambiente e del ministero dell'Economia specializzata proprio nel supporto tecnico per gli interventi ambientali, e Invitalia, società del Mef, centrale di committenza e stazione appaltante specializzata nella gestione di investimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

